

Avviso ai litiganti

Registro e ipo-catastali agevolate se il recupero rispetta il “piano”

30 Ottobre 2020

Il trattamento di favore decade se l’immobile è restaurato o alienato successivamente ai termini previsti nel progetto di rivalutazione edilizia

SINTESI: L’agevolazione fiscale di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 168 del 1982, è subordinata alla contemporanea presenza di due condizioni, di carattere generale, consistenti nell’essere gli immobili trasferiti già inseriti in un piano di recupero del patrimonio edilizio (di iniziativa pubblica o privata, purché convenzionato) ex art. 27 e ss., della L. n. 457 del 1978, e nella realizzazione degli interventi di recupero da parte dei loro acquirenti. Ne consegue che il beneficio può essere riconosciuto – attesa anche la natura delle norme agevolatrici, di stretta interpretazione – solo se la ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano indicato all’atto del trasferimento e non quando l’immobile, incluso nelle zone di recupero, sia restaurato o addirittura alienato dopo la scadenza del termine per l’esecuzione del piano, ormai inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione.

Sentenza n. 21813 del 9 ottobre 2020 (udienza 3 marzo 2020)

Cassazione civile, sezione V – Pres. De Masi Oronzo – Est. Stalla Giacomo Maria

Agevolazione fiscale ex art. 5, comma 1, della L. n. 168 del 1982 – Il riconoscimento dell’agevolazione è subordinato all’inserimento degli immobili trasferiti nel piano di recupero del patrimonio edilizio e alla realizzazione degli interventi di recupero da parte degli acquirenti – È necessario inoltre che la ristrutturazione sia eseguita in attuazione del piano indicato all’atto del trasferimento

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/registro-e-ipo-catastali-agevolate-se-recupero-rispetta-piano>